

CODICE ROSSO

a cura di Cineas



L'obbligo di conciliazione nell'ambito del Ddl sul rischio professionale

Perentori i termini (6 mesi) per la Ctu conciliativa

Gli articoli 8 e 14 del disegno di legge n. 2224, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, recano norme sia sul tentativo obbligatorio di conciliazione per chi intenda esercitare un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e sia sulla nomina dei consulenti tecnici di ufficio.

L'articolo 8 obbliga chi intenda esercitare l'azione di cui sopra a intraprendere il ricorso previsto dall'articolo 696-bis del Cpc e per ottenere una Consulenza tecnica di Ufficio conciliativa ed elimina al contempo l'obbligo della mediazione.

La Ctu conciliativa prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile nella prassi non ha avuto successo fino a oggi in quanto le parti che vi partecipano non sono obbligate a rispettarla (a parte quei rarissimi casi in cui le parti sottoscrivono l'accordo redatto dal Ctu).

La Ctu che scaturisce a seguito di ricorso ex articolo 696-bis in vigore oggi non ha termini perentori e, infatti, nella prassi il perito nominato dal Giudice chiede, quasi sempre, dei termini di proroga e questo, di fatto, comporta una dilatazione notevole delle tempistiche: non è raro che una Ctu 696-bis arrivi a durare quasi un anno dal momento della richiesta al deposito della perizia.

L'articolo 8 del Ddl in esame assegna invece un termine perentorio di sei mesi per il compimento della Ctu 696-bis. Questo termine ora perentorio potrebbe avere un suo connotato positivo al fine del contenimento dei tempi processuali, ma bisogna

considerare che il perito nominato si troverà sotto pressione e ciò potrebbe andare a scapito della qualità della perizia.

La novità più interessante è rappresentata dalla circostanza prevista nel comma 3 dell'articolo 8 del disegno di legge: «Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso la domanda diviene procedibile se entro 90 giorni dal deposito della relazione o della scadenza del termine perentorio (dei sei mesi) è depositato, presso il Giudice che ha trattato il procedimento il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile (il cd. rito civile sommario)».

In buona sostanza il nuovo meccanismo previsto dal comma 3 fa in modo che la perizia del Ctu non andrà a buon fine per qualsiasi motivo, "ritorna" davanti al Giudice che ha trattato il ricorso ex art. 696bis attraverso il rito sommario. Tutto questo cosa vuol dire? In prima analisi a differenza di quanto accade oggi (il Giudice nel 696-bis nomina il Ctu, e assegna i termini per il compimento delle operazioni peritali, terminando così la propria funzione) lo stesso Giudice torna ad avere "pieni poteri" sulla questione in caso di mancato funzionamento del ricorso del 696-bis.

Infatti il Giudice potrà, in base anche alla semplice Ctu ottenuta in sede di 696-bis, se dovesse reputare già matura la causa per essere decisa, prendere i necessari provvedimenti del caso (ai sensi degli articoli che regolano il procedimento sommario ex articolo 702-bis del codice di procedura civile) ed emettere nel giro di pochi mesi l'ordinanza di condanna.

Il dato che emerge è che con questo disegno di legge la perizia del Ctu ottenuta tramite il 696-bis diventerà uno strumento decisivo in quanto potrebbe essere alla base della futura decisione del Giudice.

Altro aspetto non da poco dell'articolo 8, al comma 4: sempre il Giudice al vaglio degli atti dovrà verificare la partecipazione di tutti i soggetti interessati al 696-bis, condannando al pagamento delle spese tutti i soggetti che non hanno partecipato al 696-bis indipendentemente dall'esito del giudizio (non solo alle spese di giudizio ma anche a quelle di consulenza oltre a una somma equitativa in favore della parte che è

comparsa al 696-bis: si inizia, quindi, a parlare di importi consistenti che indurranno i diretti interessati ad attente considerazioni).

Anche questo aspetto potrebbe rappresentare un ulteriore elemento a favore del successo del ricorso ex articolo 696-bis del Cpc. Infatti nella prassi capita spesso che la controparte non si costituisca nel detto ricorso, non essendoci attualmente alcuna forma di obbligatorietà né alcuna sanzione.

Con queste premesse la portata del "nuovo" 696-bis per la cause di responsabilità sanitaria potrebbe diventare molto efficace.

Oggi, infatti, sono tante le situazioni nel 696-bis che meriterebbero l'intervento del Giudice. Il riferimento è, per esempio, a quei casi in cui gli stessi Ctu nominati dal Giudice differiscono nella redazione delle loro perizie (capita anche questo...), oppure quando il Ctu conclude con un misterioso «si rimette pertanto alla valutazione del Giudice» (dimostrando di non conoscere la procedura 696-bis).

L'articolo 14 impone all'Autorità giudiziaria l'affidamento della perizia del Ctu sia al medico legale che allo specialista. Nella realtà applicativa l'esigenza del doppio incarico è sempre più sentita, specialmente per i casi attinenti questioni di danni di particolare entità (per molti Tribunali questo è già prassi).

Nel disegno di legge si prevede, inoltre, la revisione quinquennale degli Albi che si ritiene un aspetto positivo. Sarebbe stato opportuno prevedere anche un "database" con gli incarichi passati dei periti per valutare forme di conflitto di interessi, anche solo potenziali. È risaputo, infatti, che ciò potrebbe influenzare la serenità di chi redige la perizia come consulente di fiducia del Giudice.

Tobia Giordano
 avvocato del Foro di Milano
 e componente del Tavolo Cineas:
 Assicurazione e Sanità

© RIPRODIZIONE RISERVATA